



Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

N°10 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
----------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Servizio di asporto e smaltimento rifiuti. Approvazione piano tariffario 2023.
----------------	--

Oggi **ventisette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MOMOLO MASSIMO	Presente	RIGO MASSIMO	Presente
ZODIO FILIPPO	Presente	FINESSO FRIDA	Presente
BOTTARO MICHELA	Presente	VARETTO DAVIDE	Presente
RANGO ANTONIO	Presente	DONA' DANIELE	Assente
DONA' MASSIMO	Presente	MARCANTE ALESSANDRO	Presente
MILANETTO NICOLO'	Presente	TROVO' PATRIZIA	Presente
TEMPORIN ANGELA	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale RAUCCIO VITTORIA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

ZODIO FILIPPO
BOTTARO MICHELA
MARCANTE ALESSANDRO

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Servizio di asporto e smaltimento rifiuti. Approvazione piano tariffario 2023.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI inoltre:

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- n. 57/2020/rif;
- n. 238/2020/R/rif;
- n. 493/2020/R/rif;
- n. 138/2021/R/rif;

VISTE altresì:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del

perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

– la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

– “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

– il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

DATO ATTO che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Battaglia Terme, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, e pertanto, nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che:

– per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art. 1.4 della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R, il totale del Piano Economico Finanziario ammonta ad € 469.416 per l’anno 2022, € 462.666 per l’anno 2023, € 475.295 per l’anno 2024 ed € 473.949 per l’anno 2025;

– ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RILEVATO che è stata verificata la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all’art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all’art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR – 2, come da relazione di validazione allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30/05/2022;

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e,

per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2)";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

PRESO ATTO che nel territorio del Comune di Battaglia Terme il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a S.E.S.A S.p.A. e Gestione Ambiente Scarl, in forza del contratto del 23.07.2020 di concessione per la gestione dei servizi di igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale dei Comuni convenzionati con il Consorzio Bacino Padova 3 e 4;

CONSIDERATO inoltre l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

VISTO il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 30.05.2022 e dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per gli anni 2022-2025;

RILEVATO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

DATO ATTO altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";

RICHIAMATO inoltre il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO che nel PEF 2022-2025 è previsto un incremento tariffario annuo dell'1,6% (parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p – cella I 70 della scheda denominata "PEF" del PEF 2022-2025);

VALUTATE le tariffe elaborate da Sesa S.p.a. con un incremento dell'1,6% e comunicate al Comune di Battaglia Terme il 17/04/2023 (prot. n. 3339);

VISTI:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana ("TARI");

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Si propone

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare per l'anno 2023 l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, allegata;
2. di dare atto che, in via previsionale, viene assicurata la copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 26 del 31.05.2022;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
4. di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 33/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Discussione: il Sindaco dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto al settimo punto dell'O.D.G della seduta odierna.

Il Sindaco precisa che si tratta della variazione del piano tariffario a seguito di un incremento dell'1,6% delle tariffe per tutte le utenze per il 2023.

Il Vicesindaco aggiunge che il PEF 2022-2025, validato l'anno scorso, prevedeva già tale incremento e consentiva nel 2023 la revisione delle tariffe in base ai costi sostenuti dal gestore del servizio (Sesa s.p.a.). Quest'ultimo ha calcolato un incremento del 25% dei propri costi ma ARERA non ha autorizzato un tale aumento delle tariffe. Probabilmente il prossimo PEF terrà conto di tali significativi aumenti dei costi di gestione del servizio.

Il Consigliere Varetto chiede cosa succederebbe se il Consiglio non dovesse approvare l'aumento tariffario proposto.

Il Vicesindaco Rango precisa che l'aumento proposto, pari all'1,6%, è già previsto nel PEF, quindi il ricalcolo delle tariffe con tale aumento è un atto dovuto.

Dopodiché il Sindaco non registrando alcun intervento, passa alla votazione della proposta di deliberazione succitata, il cui risultato è il seguente:

Con voti favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 3 (Trovò, Varetto e Marcante)
espressi dai 12 consiglieri presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna variazione o integrazione,

Quindi, con successiva e separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 3 (Trovò, Varetto e Marcante)
espressi dai 12 consiglieri presenti nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità e l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

Il Sindaco dichiara conclusa la seduta alle ore 19:47

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Servizio di asporto e smaltimento rifiuti. Approvazione piano tariffario 2023.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
MOMOLO MASSIMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL Segretario Comunale
RAUCCIO VITTORIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Servizio di asporto e smaltimento rifiuti. Approvazione piano tariffario 2023.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to RAUCCIO VITTORIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Servizio di asporto e smaltimento rifiuti. Approvazione piano tariffario 2023.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Zanardo David

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 27-04-2023

Oggetto: Servizio di asporto e smaltimento rifiuti. Approvazione piano tariffario 2023.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18-05-2023 al 02-06-2023 con numero di registrazione all'albo pretorio 388.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li
18-05-2023

L' INCARICATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 27-04-2023

Oggetto: Servizio di asporto e smaltimento rifiuti. Approvazione piano tariffario 2023.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Descrizione Comune	tributo	categ	Categoria	componenti N.F.	fissa 2023	variabile 2023	SVUOTAMENTI
BATTAGLIA TERME	UD	A	Abitazione	1	0,7793 €	49,0885 €	14
BATTAGLIA TERME	UD	A	Abitazione	2	0,9092 €	91,1645 €	26
BATTAGLIA TERME	UD	A	Abitazione	3	1,0020 €	108,6960 €	31
BATTAGLIA TERME	UD	A	Abitazione	4	1,0762 €	119,2151 €	34
BATTAGLIA TERME	UD	A	Abitazione	5	1,1505 €	126,2277 €	36
BATTAGLIA TERME	UD	A	Abitazione	6	1,2061 €	133,2403 €	38
BATTAGLIA TERME	UD	A1	Immobile a disposizione	6	1,4381 €	- €	
BATTAGLIA TERME	UD	A2	Immobile ad uso stagionale	6	1,0206 €	49,0885 €	14
BATTAGLIA TERME	UD	SV	SVUOTAMENTO EURO/LITRO SECCO	6			0,087658 €
			COSTO SVUOTAMENTO BIDONE DA 40 LITRI				3,5063 €
BATTAGLIA TERME	UND	01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto		1,3599 €	0,4453 €	
BATTAGLIA TERME	UND	02	Cinematografi e teatri		2,4102 €	0,6643 €	
BATTAGLIA TERME	UND	03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		2,8693 €	1,0961 €	
BATTAGLIA TERME	UND	04	Distributori carburanti		2,3813 €	2,0572 €	
BATTAGLIA TERME	UND	05	Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto		2,4712 €	1,1157 €	
BATTAGLIA TERME	UND	06	Esposizioni, autosaloni		2,1803 €	4,4872 €	
BATTAGLIA TERME	UND	07	Alberghi con ristorante		2,5165 €	1,9534 €	
BATTAGLIA TERME	UND	08	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast		2,6941 €	2,5023 €	
BATTAGLIA TERME	UND	09	Case di cura e riposo		3,0441 €	4,3276 €	
BATTAGLIA TERME	UND	10	Ospedali		3,0736 €	2,1750 €	
BATTAGLIA TERME	UND	11	Uffici, agenzie, studi professionali		3,3094 €	2,7121 €	
BATTAGLIA TERME	UND	12	Banche ed istituti di credito		3,7543 €	7,3997 €	
BATTAGLIA TERME	UND	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli		2,5673 €	1,9058 €	
BATTAGLIA TERME	UND	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		3,7117 €	2,7199 €	

Descrizione Comune	tributo	categ	Categoria	componenti N.F.	fissa 2023	variabile 2023	SVUOTAMENTI
BATTAGLIA TERME	UND	15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario		2,4187 €	1,2991 €	
BATTAGLIA TERME	UND	16	Banchi di mercato beni durevoli		3,5245 €	2,5127 €	
BATTAGLIA TERME	UND	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		2,9570 €	1,8614 €	
BATTAGLIA TERME	UND	18	Att.artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricità		2,9729 €	1,8769 €	
BATTAGLIA TERME	UND	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		3,1839 €	1,4436 €	
BATTAGLIA TERME	UND	21	Attività artigianali di produzione beni specifici		3,0286 €	1,5097 €	
BATTAGLIA TERME	UND	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		9,4095 €	3,2947 €	
BATTAGLIA TERME	UND	23	Mense, birrerie, amburgherie, agriturismi		9,7323 €	3,4216 €	
BATTAGLIA TERME	UND	24	Bar, caffè, pasticceria		8,8673 €	1,8910 €	
BATTAGLIA TERME	UND	25	Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio		5,3820 €	2,3679 €	
BATTAGLIA TERME	UND	26	Plurilicenze alimentari e/o miste		5,7391 €	2,8158 €	
BATTAGLIA TERME	UND	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		11,3885 €	3,2872 €	
BATTAGLIA TERME	UND	28	Ipermercati di generi misti		5,6390 €	3,4126 €	
BATTAGLIA TERME	UND	29	Banchi di mercato beni deperibili		4,2581 €	3,1283 €	
BATTAGLIA TERME	UND	30	Discoteche, night club		5,4307 €	2,9677 €	
BATTAGLIA TERME	UND	35	Campeggi		3,4374 €	4,6190 €	
BATTAGLIA TERME	UND	36	Impianti sportivi		1,9569 €	0,5433 €	
BATTAGLIA TERME	UND	37	Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale		0,7639 €	0,0990 €	
BATTAGLIA TERME	UND	40	Immobile vuoto inoccupato		2,9904 €	- €	
BATTAGLIA TERME	UND	41	Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto e mancata produzione		2,9904 €	- €	
BATTAGLIA TERME	AE		ATTIVITA' ESTERNE		0,031582 €		